

# Decreto Legge «Cura Italia»

**Focus sulle principali novità in materia di lavoro**

**AIDC - Sezione di Milano | 20 marzo 2020**

*Avv. Vincenzo Di Gennaro*

# Premesse

- Il **17 marzo 2020** è stato emanato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto Legge n. 18/2020** che contiene un pacchetto di misure e di aiuti per fronteggiare l'emergenza COVID-19
- Il Decreto contiene una serie di importanti **misure in materia di lavoro** finalizzate a fornire alle aziende e ai lavoratori **strumenti di sostegno** volti a ridurre le conseguenze socio-economiche derivanti dall'emergenza in corso e a scongiurare il rischio di **massicce riduzioni di personale** conseguenti ad essa
- Tra le varie misure in materia di lavoro approfondiremo quelle relative a:
  - **ammortizzatori sociali** in corso di rapporto
  - sospensione delle procedure di **licenziamento collettivo** e **divieti di licenziamento individuale**

# Le novità in materia di ammortizzatori sociali

# Panoramica degli ammortizzatori sociali

**CIGO**

*Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria*

**CIGS**

*Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria*

**FSB**

*Fondi di  
Solidarietà  
Bilaterali  
(artigianato e  
somministrazione)*

**FIS**

*Fondo Integrazione  
Salariale*

**CIGD**

*Cassa Integrazione  
Guadagni in  
Deroga*

# *Facciamo un passo indietro... Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 (ex “zone Rosse”)*

## ➤ **CIGO e assegno ordinario a carico del FIS**

*Le aziende con unità produttive site nei comuni delle ex “zone Rosse” potevano (e possono) presentare domanda di concessione del trattamento per una durata massima di **3 mesi**, senza dover osservare la **procedura di informazione e consultazione sindacale** prevista per la CIGO e **senza obbligo di accordo**, ove previsto, per l’assegno ordinario a carico del FIS, fino ad esaurimento fondi*

## ➤ **CIGO per aziende con un trattamento di CIGS in corso**

*Le aziende site nei comuni delle ex “zone Rosse” che avevano (e hanno) in corso un trattamento CIGS potevano (e possono) presentare domanda di concessione del trattamento CIGO per un **periodo massimo di 3 mesi**, fino ad esaurimento fondi*

## ➤ **CIGD**

*Le aziende con unità produttive site nei comuni delle ex “zone Rosse” e “zone Gialle” per le quali **non trovano applicazione i trattamenti in integrazione salariale** previsti dalle norme vigenti possono fare domanda di fruizione della CIGD per un **periodo massimo di 3 mesi** a decorrere dal **23 febbraio 2020***

# Cassa Integrazione Ordinaria e assegno ordinario a carico del FIS (e del FBS) con causale: “*emergenza COVID-19*”

## ➤ Quali aziende?

*Tutte* quelle che rientrano nel campo di applicazione della **CIGO** e quelle iscritte al **FIS** che occupano mediamente **più di 5 dipendenti** (nonché quelle aderenti ai **FBS** artigianato e somministrazione), che nell'anno 2020 **sospendono** o **riducono** l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19

## ➤ Quanto costa?

**Non** è richiesto all'azienda il versamento del **contributo addizionale**

## ➤ Per quale periodo?

Sospensioni decorrenti **dal 23 febbraio 2020** per una **durata massima di 9 settimane** e comunque **entro il mese di agosto 2020**.

Tale periodo non si computa ai fini del calcolo della durata massima della CIGO prevista dalla legge

# CIGO e assegno ordinario “emergenza COVID-19”

## ➤ Quale procedura?

È prevista una **procedura semplificata** di informazione, consultazione ed esame congiunto con i sindacati (molto discussa) che deve essere espletata anche **in via telematica entro i 3 giorni successivi** a quello della **comunicazione preventiva**

**n.b.** le unità produttive nell'ex zone Rosse o zone Gialle possono continuare a richiedere l'integrazione salariale sulla base del D.L. 9/2020 – senza procedura di informazione e consultazione sindacale e per un periodo non superiore a 3 mesi – fino ad esaurimento fondi

Sono, quindi, **esclusi**:

- La normale procedura di informazione e consultazione sindacale
- il rispetto degli ordinari termini per la presentazione della domanda della CIGO (entro 15 giorni dall'inizio della sospensione/riduzione)
- il rispetto degli ordinari termini per la presentazione della domanda di assegno ordinario (non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione/riduzione eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione/riduzione)
- la sottoscrizione di un accordo sindacale per accedere all'assegno ordinario

# CIGO e assegno ordinario “emergenza COVID-19”

## ➤ Chi effettua il pagamento?

*Il pagamento, su istanza del datore di lavoro, **può** essere concesso con la modalità di pagamento **diretto** da parte dell'**INPS**, anziché anticipato dal datore di lavoro*

## ➤ Quando si presenta la domanda?

*La domanda deve essere presentata **entro la fine del quarto mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e **non è soggetta** alla verifica delle **causali** previste dalla legge (ossia, (i) situazioni dovute ad eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; e (ii) situazioni temporanee di mercato)*

## ➤ Quali lavoratori?

*Lavoratori che, **alla data del 23 febbraio 2020**, risultino alle dipendenze dei datori di lavoro che facciano domanda (quindi esclusi i neo assunti).*

*Non è richiesto il requisito di anzianità di lavoro effettivo (90 giorni)*



# Cassa Integrazione Ordinaria per aziende che si trovano già in CIGS

## ➤ Quali aziende?

*Tutte le aziende che alla data del **23 febbraio 2020** hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (**CIGS**) e hanno i requisiti per la **CIGO***

## ➤ Quanto costa?

***Non** è richiesto all'azienda il versamento del **contributo addizionale***

## ➤ Per quale periodo?

*Sospensioni complessivamente non superiori a **nove settimane**. Tali periodi di CIGO non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata previsti dalla legge.*

*La concessione del trattamento ordinario **sospende** e **sostituisce** il trattamento di **CIGS** in corso*

## ➤ Quale procedura?

*Basta presentare **domanda di CIGO con causale «emergenza COVID-19»**. Non si applicano i termini procedurali relativi alla consultazione sindacale e al relativo procedimento di concessione del trattamento*

# Assegno ordinario per le aziende che hanno trattamenti di solidarietà in corso a carico del FIS

## ➤ Quali aziende?

*Tutte le aziende iscritte al FIS che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà a carico del FIS*

## ➤ Quanto costa?

*Non è richiesto all'azienda il versamento del **contributo addizionale***

## ➤ Per quale periodo?

*Sospensioni complessivamente non superiori a **nove settimane**. I periodi di coesistenza tra assegno ordinario e assegno di solidarietà non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata previsti dalla legge. La concessione dell'assegno ordinario **sospende e sostituisce** l'assegno di solidarietà già in corso*

## ➤ Quale procedura?

*Basta presentare **domanda di concessione dell'assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19»**. Non si applicano i termini procedurali relativi alla consultazione sindacale e al relativo procedimento di concessione del trattamento*

# Cassa integrazione in deroga (CIGD)

## ➤ Quali aziende?

*Le Regioni e Province autonome possono riconoscere tale trattamento a **tutti** i datori di lavoro del settore privato (ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti) che **non hanno accesso alla CIGO, a Fondi Bilaterali o al FIS***

## ➤ Quanto costa?

***Non** è richiesto all'azienda il versamento del **contributo addizionale***

## ➤ Per quale periodo?

*Sospensioni complessivamente non superiori a **nove settimane**.*

## ➤ Quali lavoratori?

*I dipendenti in forza alla data del **23 febbraio 2020** (quindi esclusi i neo assunti). Non è richiesto il requisito di anzianità di lavoro effettivo (90 giorni)*

# Cassa integrazione in deroga (CIGD)

## ➤ **Quale procedura?**

*Il trattamento può essere concesso previo **accordo** che può essere concluso (**dalla Regione, non dalle singole aziende**) anche **in via telematica** con le **organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale***

*Tale accordo **non è richiesto** per i datori di lavoro che occupano **fino a cinque dipendenti***

*Le domande sono presentate alla Regione e alle Province autonome*

*Tale trattamento è concesso con **decreto** delle **Regioni** e delle **Province autonome** interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione*

*Sono, tuttavia, in corso di stipulazione **accordi quadro** a livello regionale tra le parti sociali che dovrebbero eliminare la necessità di specifici accordi aziendali.*

## ➤ **Chi effettua il pagamento?**

*Il trattamento può essere concesso **esclusivamente** con le modalità di **pagamento diretto** della prestazione da parte dell'**INPS***

# Conclusioni e suggerimenti pratici

- Il **quadro complessivo** degli ammortizzatori sociali delineato dal Governo, e le relative **dotazioni finanziarie**, appaiono idonei a fornire un **sostegno al reddito a tutti i lavoratori** dipendenti interessati dall'interruzione o sospensione dell'attività a causa dell'emergenza COVID-19
- È opportuno però attendere le **istruzioni dell'INPS** prima di presentare le domande di CIGO o per l'assegno ordinario a carico del FIS
- Lo stesso vale per la CIGD, essendo **necessario l'accordo preventivo** tra la **Regione** e le **organizzazioni sindacali** comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché che le Regioni mettano a disposizione il **portale** cui accedere per presentare la domanda

# Le novità in materia di licenziamenti individuali e collettivi

## Il testo della norma – Art. 46 del D.L.

### «Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti»

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto [**17 marzo 2020**] l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 [**procedure di licenziamento collettivo**] è **precluso per 60 giorni** e nel medesimo periodo sono **sospese le procedure pendenti** avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020

Sino alla scadenza del suddetto termine [**16 maggio 2020**], il datore di lavoro, **indipendentemente dal numero** dei dipendenti, **non può** recedere dal contratto per **giustificato motivo oggettivo** ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604

# Divieto di licenziamento: primi spunti di riflessione

- Il divieto di licenziamento individuale per g.m.o. non si applica a:
  - licenziamento di **dirigenti**
  - licenziamenti **disciplinari**
  - licenziamenti intimati per superamento del **comporto**
  - licenziamenti intimati durante il periodo di **prova**



# Divieto di licenziamento: primi spunti di riflessione

- Difficoltà operative in relazione a:
  - procedure di **licenziamento collettivo** avviate **prima del 23 febbraio 2020** e **non ancora concluse**
  - procedure di **licenziamento individuale** (per gli assunti prima del 7 marzo 2015) avviate **prima del 17 marzo 2020** in relazione alle quali l'Ispettorato Territoriale del Lavoro non può convocare dinanzi a sé le parti (almeno fino al 4 aprile)

**Avv. Vincenzo Di Gennaro**  
*[vdigennaro@grimaldilex.com](mailto:vdigennaro@grimaldilex.com)*